

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO

(Provincia di POTENZA)

Prot. n. 3078 del 19 GIU. 2012

www.comune.sanchiricoraparo.pz.it



Albo n. 448

ufficiolavoripubblici@comune.sanchiricoraparo.pz.it

UFFICIO TECNICO

BANDO DI GARA MENDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO DI ALTO FUSTO DI FARNETTO E CERRO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (Bosco Comunale in località "MONTAGNA")

Particelle forestali n. 5 e 17 del Piano di Assestamento Forestale

CIG 317194322B

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

(art. 73, lett. c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

in esecuzione della determinazione a contrattare n. 215 del 19/06/2012, del Responsabile dell'Area Tecnica

RENDE NOTO

Che per il giorno **23** del mese di **Luglio** dell'anno **2012**, alle **ore 10,00**, nella Casa Comunale intende esperire "procedura aperta per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco di alto fusto di farnetto e cerro di proprietà del comune di San Chirico Raparo (bosco comunale in località "MONTAGNA") - particelle forestali n. 5 e 17 del Piano di Assestamento Forestale", come da: Capitolato d'Oneri e verbali di assegno e stima, redatti dal Dr. For. Pesce Paolo Pasquale e Dr. Agr. Presteria Eugenio, ed alle condizioni previste dal P.A.F. approvato con DGR di Basilicata n. 1451 del 05/08/09 e seguente parere dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata n. 0115819/75AD del 07/07/2011.

TITOLO I

Notizie generali sulla gara

- 1. STAZIONE APPALTANTE** Comune di San Chirico Raparo - Piazza Roma, n. 1 - 85030 SAN CHIRICO RAPARO (PZ) - Tel. 0973.631003 - Fax: 0973.631089 – Email: ufficiolavoripubblici@comune.sanchiricoraparo.pz.it .
- 2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà presieduta dal Responsabile dell'Area Tecnica.
L'Appalto del servizio in oggetto sarà affidato con il sistema della procedura aperta e con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo base di **€ 22.093,00** (ventiduemilanovantatre/00) oltre IVA, ai sensi degli art. 73 lett. c) e art. 76 del R.D. 23/05/1924, n. 827
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà formulato l'offerta più alta per l'Amministrazione.
Le condizioni del taglio e della vendita sono contenute nel Capitolato d'Oneri e nel P.A.F..
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Non sono ammesse offerte di importo pari alla base di gara o in diminuzione.
- 3. DESCRIZIONE ED IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto: "*Vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco di alto fusto di farnetto e cerro di proprietà del comune di San Chirico Raparo (bosco comunale in località "MONTAGNA") - particelle forestali n. 5 e 17 del Piano di Assestamento Forestale*";
Prezzo a base di gara IVA esclusa : **€ 22.093,00**.
- 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE**

La vendita del materiale legnoso viene disciplinata dalle disposizioni poste nel Capitolato D'Oneri relativo alla procedura aperta di cui in oggetto. L'utilizzazione del lotto Boschivo di cui trattasi, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

 - Quale misura di salvaguardia della biodiversità forestale dovranno essere salvaguardate durante le fasi di utilizzazione tutte le specie arboree diverse dalle specie dominanti costituite da cerro e farnetto;

- Durante le operazioni di abbattimento ed esbosco porre particolare attenzione ai nuclei di rinnovazione presenti di qualsiasi specie;
- Dovrà essere posta particolare attenzione, nella fase di abbattimento, alla caduta degli alberi onde evitare il più possibile stroncature e scortecciamenti agli alberi rilasciati;
- E' fatto divieto di abbattere piante morte in piedi non martellate o asportare legno morto, come tronchi marcescenti, parti di ceppaie di utilizzazioni pregresse ecc..., per il ruolo che tale necromassa svolge all'interno dell'ecosistema forestale.
- L'esbosco dovrà essere effettuato senza aprire nuove piste;
- La presenza di mezzi meccanici deve essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario e, in particolare, non è consentito l'esbosco a strascico, l'ingresso di mezzi meccanici nel bosco al di fuori delle piste, evitando comunque danni al sopralluogo.

5. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA

La documentazione relativa all'appalto in oggetto è costituita dal Bando di gara, Capitolato d'Oneri e verbali di assegno e stima, visionabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune – geom. Enzo Ciancia - e possono essere ottenuti in copia con prenotazione di almeno due giorni prima al numero 0973 – 631003.

Il presente bando di gara viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito della Regione Basilicata e sul sito del Comune di San Chirico Raparo (www.comune.sanchiricoraparo.pz.it);

TITOLO II

Importo a base di appalto e qualificazione

1. Importo a base di appalto

L'importo a base di appalto è pari a € **22.093,00** (oltre IVA)

2. Dimostrazione capacità tecnica

I concorrenti dovranno dimostrare la capacità tecnica (cosiddetti criteri di selezione qualitativa) mediante un **elenco degli appalti svolti negli ultimi tre anni**, con indicazione dei rispettivi importi, destinatari pubblici e privati. L'ammontare complessivo di detti servizi deve essere di importo non inferiore ad **Euro 22.093,00** Iva esclusa per gli appalti indicati nel presente bando relativi all'attività di impresa boschiva;

3. Dimostrazione fatturato di impresa

Il fatturato realizzato con riferimento agli ultimi tre anni non deve essere inferiore ad € 22.093,00.

I suddetti requisiti devono essere posseduti o dall'impresa singola o nel complesso dalla intera associazione (ATI), ed in sede di gara sono suscettibili di autocertificazione.

Nell'ipotesi di partecipazione di una ATI, sia già costituita o non ancora costituita, ciascuna delle singole imprese facenti parte dell'ATI dovrà autocertificare l'importo dei servizi espletati nel triennio precedente.

TITOLO III

Modalità di partecipazione alla gara e documenti da produrre

1. Modalità di presentazione delle offerte

1.1. modalità di recapito:

a. il plico, contenente la busta dell'offerta economica e la documentazione più avanti indicata, deve pervenire alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con auto prestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al successivo p.to 1.3; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, durante le ore di apertura al pubblico, dalle ore **9.30** alle ore **13.00** dei giorni feriali, escluso il sabato, entro il suddetto termine perentorio, all'ufficio protocollo della stazione appaltante, che in tal caso ne rilascerà ricevuta;

b. il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il perentorio termine di presentazione.

1.2. indicazioni sul plico e sulla busta dell'offerta economica:

a. il plico di invio deve recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'operatore economico mittente - C.F. e P. IVA;
- numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire eventuali comunicazioni;
- oggetto della gara, quale risulta dalla presente lettera invito;
- il seguente indirizzo:

Al Comune di San Chirico Raparo –Ufficio Tecnico – Piazza Roma - 85030 SAN CHIRICO RAPARO (PZ)

- b. la busta dell'offerta economica, contenuta nel plico, deve recare all'esterno le seguenti indicazioni:
 - "OFFERTA ECONOMICA "
 - denominazione dell'operatore economico mittente - C.F. e P. IVA;
 - oggetto della gara, quale risulta dalla presente lettera invito;
- c. i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna dell'offerta devono essere incollati e sigillati con ceralacca e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se non leggibile.

1.3. termini di presentazione:

- a. il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore **13,00** del giorno **20/07/2012** .

2. Contenuto del plico

Nel plico devono essere contenuti a pena di esclusione, oltre alla busta contenente l'offerta economica (*di cui al TITOLO III p.to 3*), i seguenti documenti:

2.1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2.2. documentazione relativa ai requisiti di idoneità professionale (art. 39 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.) e posizioni previdenziali ed assicurative:

- a. **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto offerente **relativa all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero in altro registro equipollente, (*completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività*). Se si tratta di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, deve provare la sua iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A del Codice, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

L'offerente ha la facoltà di produrre il certificato di iscrizione, in originale o copia conforme ai sensi di legge (art. 19 D.P.R. 445/2000). Tanto la dichiarazione quanto il certificato devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara.

Dalla predetta documentazione deve risultare l'iscrizione del concorrente come IMPRESA BOSCHIVA.

- b. **dichiarazione in ordine alle posizioni previdenziali ed assicurative mantenute** (INPS sede di matricola , INAIL sede di matricola.....),

- c. **Certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà pubblica**, in originale o in copia autentica in bollo, rilasciato dalla Regione Basilicata - Ufficio Foreste - del territorio nel quale esercita l'attività, di data non anteriore a mesi sei a quella d'asta con l'indicazione della categoria di appartenenza. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal certificato della CCIAA dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio, qualora la gara avvenga in una provincia diversa da quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato.

2.3. documentazione relativa ai requisiti di ordine generale ed all'inesistenza delle di esclusione dalla gara:

una dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per il concorrente non residente in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente attesta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui **all'articolo 38** del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e, in particolare:

- a. **che** non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, (*ai sensi del c.1 lett. a) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006*);
- b. **che** nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del Dlgs n. 159/2011, (*ai sensi del c.1 lett. b) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i*); *l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di operatore economico individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*

- C. che** nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, il candidato o concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera c) e del comma 2 del Dlgs 163/2006; il candidato o concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, (art. 38 comma 2 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.); *l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*
- Pertanto il concorrente deve dichiarare:
- c.1) **se vi siano, oppure non vi siano**, soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di società cooperative o di società di capitali), o direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- c.2) **qualora vi siano soggetti cessati** ai sensi della precedente lettera c.1), **l'assenza a loro carico di sentenze** passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta oppure, se sussistenti, l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3) **qualora vi siano soggetti cessati** ai sensi della precedente lettera c.1), per i quali **siano state emesse sentenze** passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi della precedente lettera c), indicazione di tali provvedimenti e contestuale dimostrazione di aver adottato atti o **misure di completa dissociazione** dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- d. che** non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa, *(ai sensi del c.1 lett. d) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.);*
- e. che** non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, *(ai sensi del c.1 lett. e) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.);*
- f. che** non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, *(ai sensi del c.1 lett. f) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.);*
- g. che** non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, *(ai sensi del c.1 lett. g) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.);* si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#);
- h. che** nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, c. 10](#) del Dlgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, *(ai sensi del c.1 lett. h) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.);*
- i. che** non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; *(ai sensi del c.1 lett. i) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.);* (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2, del decreto – legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, dimostrano, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva);
- l. che**, *(ai sensi del c.1 lett. l) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.)*, è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e a tale scopo ai sensi dell'articolo 17 deve dichiarare:
- nel caso che l'operatore economico abbia meno di 15 dipendenti: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
 - nel caso l'operatore economico abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: il numero complessivo dei dipendenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
 - nel caso l'operatore economico abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'[articolo 47, comma 1](#), dimostrano, ai sensi dell'[articolo 47, comma 2](#), il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

- m. che** nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008) (ai sensi del c.1 lett. **m**) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i);
- n. che** nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (ai sensi del c.1 lett. **m bis**) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i);
- o. che**, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come indicati alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nell'anno antecedente** alla pubblicazione del bando di gara, (ai sensi del c.1 lett. **m ter**) dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i);
- p. che** non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, o qualsiasi relazione, anche di fatto, che possano comportare l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, (ai sensi del c.1 lett. **m quater**) e del c.2 dell'art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.), a tal fine il concorrente dichiara alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- q. che l'impresa** non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; oppure, dichiarazione che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione e che il periodo in cui si è avvalso del piano si è concluso;

Ai sensi dell'art. 38 comma 1-bis del Dlgs 163/2006 e s.m.i. le cause di esclusione previste dal medesimo articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, (ora artt. 20 e 24 del Dlgs n. 159 del 2011) ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario

Ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter del Dlgs 163/2006 e s.m.i. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) del medesimo art. 38, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2.4. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico offerente, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Elenco dei tagli boschivi eseguiti o in corso di esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto;
- b) Fatturato realizzato nell'ambito dell'attività boschiva con riferimento agli ultimi tre anni non inferiore all'importo posto a base d'asta;
- c) adeguata attrezzatura tecnica e manodopera occorrente per l'esecuzione dei lavori.

2.5. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

- a. garanzia provvisoria a favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 75 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i., di **€ 441,86** e cioè pari al **2%** (due per cento) dell'importo dei lavori a base di appalto da prestarsi, a scelta dell'offerente, in uno dei seguenti modi:

- mediante **cauzione**, cioè con **quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale, o presso la Tesoreria della Stazione Appaltante, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalentemente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

b. impegno di un fideiussore: l'offerta, in conformità all'art. 75 c. 8 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i., deve essere corredata, a pena di esclusione, **dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia deve:

- espressamente prevedere la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per lo svincolo della garanzia a corredo dell'offerta ai non aggiudicatari si procederà ai sensi del comma 9 dell'art. 75 del Dlgs 163/2006.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (**cinquanta per cento**) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 75, c. 7, Dlgs n. 163/2006 e s. m. i. , l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le **garanzie bancarie**, ai sensi dell'art. 127 del d. P. R. 5 ottobre 2010 n. 207, devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le **garanzie assicurative** sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le garanzie possono essere altresì rilasciate **dagli intermediari finanziari** iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

N.B. La garanzia, sia essa sotto forma di cauzione o di fideiussione, e l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, dovranno, pena esclusione, contenere generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore la cui firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445 allegando copia fotostatica del documento di identità.

In caso di **raggruppamenti temporanei** ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, con responsabilità solidale, in nome e per conto di tutti i concorrenti, articolo 37, comma 5, del codice.

Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

In caso di **Raggruppamento Temporaneo di concorrenti da costituirsi** la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento e deve essere da essi sottoscritta (Consiglio di Stato – sentenza n. 8 del 2005).

c. Dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato d'Oneri, di essersi recato sul luogo del taglio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione degli interventi e di aver giudicato gli interventi stessi realizzabili, di accettare le condizioni previste nel presente bando e dal Capitolato d'Oneri e di ritenere il prezzo a base di gara congruo e remunerativo, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione.

d. Le indicazioni dei consorziati, l'atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero l'atto di costituzione per i consorzi o i raggruppamenti temporanei (vedi il successivo TITOLO IV).

e. (per le sole Società Cooperative) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico offerente, attestante l'iscrizione negli appositi registri istituiti presso la Prefettura competente territorialmente;

- f. Attestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale dalla quale risulti che il titolare della ditta, se trattasi di operatore economico individuale, il legale rappresentante se trattasi di società o cooperativa, il titolare della ditta capogruppo se trattasi di raggruppamento temporaneo di concorrenti o persona con delega in originale, si sia recata presso questo Comune ed ha visionato il Capitolato d'Oneri ed i relativi atti richiamati; all'atto dell'incontro con gli incaricati dell'Ente, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con un valido documento di identità ed idonea documentazione (C.C.I.A.A. o SOA, procura nel caso di procuratore e delega in originale nel caso di dipendente delegato). In merito alla presa visione degli atti si precisa che il soggetto richiedente il suddetto attestato, sia esso titolare o delegato, potrà rappresentare un solo operatore economico.

La presa visione degli atti potrà avvenire sino alla data del **19/07/2012** nei giorni dal **lunedì al venerdì** dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

2.6. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti:

- a. le dichiarazioni, di cui al Titolo III p.to 1.2 devono essere rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d. P. R. 445/2000 in carta libera con sottoscrizione innanzi all'impiegato addetto ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del d. P. R. 28/12/2000 n. 445, comportano l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;
- b. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato in relazione al proprio grado di partecipazione;
- c. riguardo alla dichiarazione circa l'inesistenza di sentenze di condanne passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale, si fa presente che l'amministrazione si riserva la facoltà di controllare dette dichiarazioni attraverso la richiesta agli uffici competenti del certificato integrale del casellario giudiziale. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare la commissione di reati, questa amministrazione richiederà alle cancellerie dei tribunali competenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, le circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale e professionale dei concorrenti. Stesso procedimento di verifica verrà attivato per controllare la veridicità della dichiarazione riguardante l'inesistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Dlgs n. 159 del 2011;
- d. Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un'unica copia, per ogni soggetto interessato, del documento di riconoscimento.

3. **L'offerta economica**

- 3.1. **Offerta economica:** nella busta dell'offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta redatta in **bollo (€ 14,62)**, in lingua italiana, espressa in cifre ed in lettere sottoscritta per esteso, con firma leggibile e con indicazione delle generalità, da uno dei soggetti sotto indicati:

- nel caso di impresa individuale dall'Imprenditore;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, da un consorzio o da un GEIE, *non ancora costituiti formalmente*, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Dlgs n. 163/06, dal rappresentante legale di tutti gli operatori economici che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- nel caso di Società, Cooperative, Consorzi, o da un GEIE, già formalmente costituiti, dal rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo.

L'offerta deve essere redatta in cifre ed in lettere; nel caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Qualora nel soggetto offerente sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l'offerta di cui sopra può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

- 3.2. Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione rispetto all'importo a base d'appalto.
- 3.3. Saranno escluse dalla gara offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto.
- 3.4. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida. In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
- 3.5. Il soggetto offerente deve indicare nell'offerta il domicilio eletto per le comunicazioni; deve altresì indicare il numero di fax ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni. In caso di mancata od errata indicazione dei recapiti, la Stazione Appaltante riterrà assolti gli obblighi di comunicazione ex art. 79 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. tramite la pubblicazione delle informazioni pertinenti sul profilo del committente all'indirizzo: www.comune.sanchiricoraparo.pz.it.

3.6. Nella busta dell'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti e neppure la garanzia provvisoria ma esclusivamente il documento di riconoscimento dei sottoscrittori l'offerta.

4. Verifiche a campione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - economica

4.1. Questa Amministrazione appaltante si riserva di effettuare tale verifica, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario e del secondo classificato, i quali dovranno comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa (requisiti di ordine speciale) richiesti nel presente bando di gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente per il quale sia stato effettuato tale accertamento, all'escussione della cauzione provvisoria prestata in sede di gara ed alla eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria di gara.

TITOLO IV

Raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E.

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

- 1.1. i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) del DLgs n. 163/06 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante; è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- 1.2. i requisiti di ordine generale, per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, non ancora costituiti formalmente:

- 2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, indicante, in caso di aggiudicazione:
 - a. a quale concorrente sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi o ai GEIE;
 - c. per i raggruppamenti temporanei, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;
 - d. limitatamente ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;
- 2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

3. **Raggruppamenti Temporanei, consorzi di concorrenti, GEIE, già costituiti:** devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del GEIE, dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Altre disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE:

- 5.1. è vietata l'associazione in partecipazione. E vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'art. 37 commi 18 e 19 del DLgs 163/2006 e s.m.i;
- 5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla medesima gara anche in forma individuale qualora sia già parte di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- 5.3. qualora il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario non sia ancora costituito, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del DLgs n. 163/06, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

TITOLO V

Avvalimento

- 1. Avvalimento:** il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del DLgs 163/2006 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Come previsto dall'art. 49 DLgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente allega, oltre alla documentazione prevista ai punti precedenti, la seguente documentazione:
- a. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del DLgs 163/2006 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del DLgs 163/2006 e s.m.i.;
 - c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del DLgs 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del DLgs 163/2006 e s.m.i.;
 - f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
 - g. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal successivo punto 6.4.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal/i legale/i rappresentante/i e di data non anteriore alla data di pubblicazione del presente bando di gara.

2. Disposizioni sull'avvalimento

- 2.1.** Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del DLgs 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del DLgs 163/2006.
- 2.2.** Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
- 2.3.** Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 2.4.** Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti alla medesima gara.
- 2.5.** Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
- 2.6.** Come previsto dall'art. 49, comma 11 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante trasmetterà all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
- 2.7.** Si precisa che la certificazione di qualità, laddove non necessaria ai fini della partecipazione alla gara, non può essere autonomamente oggetto di avvalimento ai soli fini della riduzione delle garanzie di cui agli artt. 75 e 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. .

TITOLO VI

Cause di esclusione

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a. pervenute dopo il termine perentorio indicato nel presente bando di gara, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b. il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'operatore economico concorrente;
- c. con irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

- a. carenti di uno o più di uno dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste (*ad eccezione della dichiarazione sul subappalto ove non indispensabile ai sensi di legge*), ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quando anche una o più di una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
- c. con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- d. mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- e. mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara;
- f. dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto, si consentirà la regolarizzazione nel termine perentorio di giorni 3 dal ricevimento anche via fax della richiesta. Decorso inutilmente detto termine la commissione procederà all'esclusione dalla gara della ditta interessata.
- g. mancanti della garanzia provvisoria; con garanzia provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
- h. con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- i. senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva);
- j. senza le generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore della garanzia provvisoria, la cui firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445 allegando copia fotostatica del documento di identità;
- k. con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
- l. con irregolarità nella chiusura della busta dell'offerta tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- m. i cui concorrenti, primo e secondo graduato, non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 48, del Dlgs n. 163 del 2006;

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a. mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalizzati;
- b. che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c. che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d. che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a. in violazione delle disposizioni dei raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti;
- b. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c. che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d. in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

TITOLO VII

Conclusione della procedura di affidamento

1. **Verifica dell'ammissibilità dei concorrenti:** l'apertura dei plichi, con l'ammissione dei concorrenti, nonché l'apertura delle buste delle offerte, avrà luogo il giorno **23/07/2012** alle ore **10.00** presso l'ufficio tecnico della stazione appaltante e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati ovvero persone munite di procura speciale con sottoscrizione autenticata, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
2. **Fase iniziale della gara:** il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nel plico presentato, procede a:
 - a. verificare la correttezza formale del plico e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
 - b. verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Dlgs 163/2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
 - c. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e che in caso positivo abbiano formulato l'offerta autonomamente. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- 3. Verifica dei requisiti di ordine generale:** la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può procedere, altresì, con riferimento ai concorrenti individuati con il medesimo sorteggio ovvero con altro criterio individuato preventivamente a verbale e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale.
- 4. Sedute successive alla prima:** della data di convocazione della eventuale seduta pubblica successiva alla prima è data comunicazione in occasione della medesima prima seduta pubblica; in occasione di ciascuna seduta pubblica è data comunicazione della convocazione della eventuale seduta pubblica successiva.
- 5. Apertura delle offerte economiche:**
 - 5.1.** Il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato per la seduta pubblica, oppure eventualmente in seconda seduta pubblica, procede:
 - a. all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di ordine generale;
 - b. all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale o le cui dichiarazioni non siano confermate, se richieste;
 - c. alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della garanzia provvisoria, alla segnalazione del fatto, all'Autorità per la vigilanza sui contatti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
 - 5.2.** il soggetto che presiede la gara procede all'apertura di ciascuna busta dell'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e formula la graduatoria ordinando, in senso decrescente, le offerte ammesse in gara. In caso di offerte uguali si procederà ad inserire la prima in graduatoria a seguito di sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione provvisoria della gara avverrà a favore del concorrente che abbia presentato la maggiore offerta, superiore all'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, lett. c) e dell'art. 76 del R.D. 23/05/1924, n. 827.
- 6. Aggiudicazione provvisoria:** l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a. all'eventuale verifica e comprova dei requisiti richiesti dal bando di gara;
 - b. agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
 - c. all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione definitiva da parte del competente organo della stazione appaltante, la quale diverrà efficace dopo il controllo dei prescritti requisiti.
- 7. Aggiudicazione definitiva:**

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. Tale aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla data di stipula del contratto. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- 8. Riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quanto altro.
- 9. Subentro del supplente:** la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 140 del DLgs 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'affidamento. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario. L'affidamento avviene in caso di accettazione del concorrente interpellato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

TITOLO VIII

Documentazione da presentare e disposizioni da attuare dopo l'aggiudicazione

- 1. Entro 30 giorni** dall'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante:
 - a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell' articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ove, nei casi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, vengano predisposti dal committente;
 - c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) un piano operativo di sicurezza previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 131 del D. Lgs 163/2006, tali documenti, unitamente al Capitolato d'Oneri, formano parte integrante del contratto di appalto.

2. Prima della stipula del contratto:

- a) la Stazione appaltante avrà cura di accertare l'inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto (nell'ipotesi in cui si riscontrino, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, la stazione appaltante riapre, in seduta pubblica, la gara stessa, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido);
- b) l'aggiudicatario ha l'obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva, conforme alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile., prevista dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al 10% dell'importo di contratto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve precedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
- c) l'aggiudicatario ha l'obbligo di depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- a) nel termine di 10 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva;
- b) nel termine di 5 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla sottoscrizione del contratto;

verrà attivata la procedura prevista dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed incamerata la garanzia provvisoria dandone comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In ogni caso, la stipula del contratto:

- a) non potrà avvenire prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- b) deve aver luogo entro **90 giorni** dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

3. Dopo la stipula del contratto, la Stazione Appaltante:

- a) comunica ai non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 79, comma 5, *lett. b-ter* del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., la data di avvenuta stipulazione del contratto al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati in sede di presentazione dell'offerta;
- b) provvede alla restituzione della garanzia fidejussoria (*di cui al TITOLO II, p.to 2.5, lett. a*) che comunque cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario, estinguendosi trascorsi trenta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace. Nel solo caso in cui la predetta cauzione sia stata costituita mediante assegno circolare, lo stesso non verrà restituito a mezzo del servizio postale, ma verrà consegnato direttamente al concorrente o a soggetto da esso delegato.

4. **Almeno 10 giorni** prima della consegna del bosco l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125 del DPR 207/2010, copia della polizza di assicurazione per danni subibili dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, e la somma assicurata dovrà essere pari all'importo contrattuale, incrementato dell'IVA. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale contro la responsabilità civile non dovrà essere inferiore a Euro 500.000.

5. **Inizio dei lavori:** l'aggiudicatario è obbligato a prendere in consegna il materiale venduto entro il termine prescritto dal capitolato d'oneri.

TITOLO IX Disposizioni finali

1. **Norme richiamate:** Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- a) il Dlgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;
- b) il R.D. 23/05/1924, n. 827, per la parte ancora in vigore ed applicabile;
- c) il D.P.R. 207/2010;
- d) il Dlgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. .

Si fa richiamo inoltre a tutte le norme del progetto di taglio nonché all'Autorizzazione concessa dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità - Ufficio foreste e tutela del Territorio prot. 0115819/75AD del 07/07/2011 resa al protocollo dell'Ente al n. 4155 del 20/07/2011, al parere favorevole espresso dall'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, D.D n° 75AB/2009/D/00844 del 25/06/2009.

2. **Pagamenti:** L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale (Euro) al tesoriere dell'Ente in **DUE RATE** di uguale importo, secondo le modalità previste dall'art. 41 del Capitolato d'Oneri, nel seguente modo:

- a. la 1^a rata pari ad ½ dell'importo di aggiudicazione, entro DIECI GIORNI dalla data di aggiudicazione;
- b. la 2^a rata pari ad ½ dell'importo di aggiudicazione, trascorsi TRE MESI dalla prima, ed in ogni caso, quando nel lotto boschivo rimarrà da utilizzar una quantità di piante il cui valore non sia inferiore ai 2/3 del prezzo di aggiudicazione.

Il contratto riporterà apposita clausola con la quale **l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.** . In particolare, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando conto corrente "dedicato" mediante bonifico bancario o postale ovvero con altro strumento di pagamento idoneo a garantire la tracciabilità. Pertanto l'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica dei dati trasmessi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

- 3. Restituzione della documentazione:** i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di quest'ultima e l'aggiudicazione definitiva; il responsabile unico del procedimento può differire tale restituzione, ovvero se del caso rifiutarla, fino alla conclusione di controlli e verifiche o fino alla conclusione di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi previsti dalle norme vigenti, limitatamente ai documenti necessari, direttamente o indirettamente, per tali procedimenti.
- 4. Documentazione di gara:** non verranno considerate in sede di gara ulteriori documentazioni introdotte dal concorrente oltre quella strettamente richiesta dalla presente lettera di invito.
- 5. Controversie:** salvo quanto previsto dall'art. 240 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per ogni controversia è competente il giudice ordinario. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. .
- 6. Modalità di ricorso:** Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro 30 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e dell'art. 245 del d.lgs. 163/2006. e s.m.i.
- 7. Responsabile unico del procedimento:** il responsabile unico del procedimento è il geom. Enzo Ciancia c/o l'Ufficio Tecnico del Comune di San Chirico Raparo – Piazza Roma, n. 1 - Tel 0973631003. Il Responsabile del Procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.
- 8. Trattamento dei dati:** Ai sensi del DLgs 196/2003 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto. Titolare del trattamento è il Comune di San Chirico Raparo. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del DLgs 196/03.

San Chirico Raparo, li **19.06.2012**

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Greco Giovanna Antonia)

